



Comune di Fontevivo

REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO E L'ADDESTRAMENTO ALLE ARMI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI FONTEVIVO

(Provincia di Parma)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 49 del 27/11/2025

CAPO I

NORME GENERALI

Art.1 – Disposizioni generali

Art.2 – Tipo delle armi in dotazione

Art.3 – Numero delle armi in dotazione

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art.4 - Servizi svolti con le armi

Art.5 – Assegnazione dell'arma

Art.6 – Modalità di porto dell'arma

Art.7 – Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso, supporto, collegamento o rappresentanza

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art.8 – Prelevamento e versamento dell'arma

Art.9 – Doveri dell'assegnatario

Art.10 – Custodia delle armi

Art.11 – Consegnatario delle armi

Art.12 – Compiti del Consegnatario delle armi 2

Art.13 – Sostituzione delle munizioni

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art.14 – Addestramento al tiro

Art.15 – Porto d'armi per la frequenza al poligono di tiro

Art.16 – Accertamenti sanitari

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art.17 - Norme integrative

Art.18 – Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

Art.1

Disposizioni generali

1. Le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987 n° 145 recante le norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale ai quali è conferita la qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza", hanno lo scopo di determinare i servizi di Polizia Locale da espletare con armi, a tutela della difesa personale dell'agente, individuandone termini e modalità, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisto, custodia, detenzione, trasporto, porto, addestramento e impiego dei materiali d'armamento.
2. Il presente regolamento completa le disposizioni di Legge al riguardo, al fine di garantire la conservazione, l'efficienza e la durata degli stessi nonché la capacità e competenza nel loro impiego.

Art. 2

Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, è la pistola a funzionamento semiautomatico cal. 9x21.
2. Il modello ed il calibro vengono scelti fra quelli ammessi secondo le disposizioni della legge 18 aprile 1975 n° 110 e successive modificazioni (art. 23 D.L.n. 95/2012) in base a criteri di economicità, efficienza e praticità rispetto alle esigenze di difesa personale.
3. E' possibile prevedere l'adozione di un modello e di un calibro diversificato per il personale femminile e per gli Ufficiali.
4. E' possibile prevedere la dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofila eventualmente esplicati dagli addetti di cui all'art. 1.(art. 4 comma 3 lett.b D.M. 4 marzo 1987 n.145)
5. E' possibile prevedere l'eventuale adozione agli Ufficiali di Polizia Locale della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o di funzioni pubbliche come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 4 Luglio 2011, N. 950 di cui all' art. 5 comma 5.3 allegato A) e dall'art. 4 comma 3 let. a) D.M. 4 marzo 1987 n.145.

Art. 3

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale, con il relativo munitionamento, equivale, nel massimo, al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno un'arma, come dotazione di riserva.
2. Il numero effettivo delle armi, in dotazione al Servizio di Polizia Locale è fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto di Parma, come stabilito dall'art. 3 D.M. 4 marzo 1987 n.145.
3. Il Sindaco o il Comandante delegato denuncia, ai sensi dell'Art. 38 del T.U. della legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al servizio di Polizia Locale, all'ufficio locale di P.S. o in alternativa al Comando Stazione Carabinieri.
4. Non si rende necessaria l'istituzione dell'armeria, ai sensi dell'art.12 comma 4 D.M. nr. 145 del 04 marzo 1987, in quanto il numero delle armi assegnabili non sarà mai superiore a quindici e le munizioni non

potranno superare le duemila cartucce, essendo la dotazione organica del servizio di Polizia Locale pari a n. 5 unità.

5. Per la custodia delle armi in dotazione al servizio di polizia locale si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 citato.

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4

Servizi svolti con le armi

1. Nell'ambito del territorio comunale, tutti i servizi riguardanti l'attività della Polizia Locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e di tutte le altre materie, la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Locale dalla Legge e dai regolamenti, sono svolti dagli addetti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione.

2. Sono pure prestati in armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'Art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente Autorità, compresi il pronto intervento, il supporto di ordine pubblico e in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, come previsto dalla vigenti normative in materia.

3. L'arma in dotazione è parte integrante della divisa dell'operatore di Polizia Locale pertanto anche i servizi di scorta al Gonfalone Comunale e di vigilanza ai consigli comunali saranno svolti armati, con la possibilità, in questi ultimi due casi, di portare l'arma in maniera occulta.

Art. 5

Assegnazione dell'arma

1. L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con provvedimento del Sindaco per un periodo non superiore all'anno. Il provvedimento di assegnazione è comunicato al Prefetto di Parma ed è soggetto a revisione annuale da parte del Sindaco.

2. Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare sempre con se.

Art. 6

Modalità di porto dell'arma

1. In servizio l'arma in dotazione, deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno ed inserito, non in sicura, corredata di caricatore di riserva ad eccezione dei casi previsti al precedente art. 4 comma 3.

2. Nei servizi prestati in abiti civili, autorizzati dal Comandante nei casi previsti, il porto dell'arma deve avvenire in modo non visibile con apposita fondina interna, purché nell'ambito del territorio di competenza.

3. Il Comandante può portare l'arma in modo occulto oltre che in abiti civili anche quando veste l'uniforme ed a prescindere dal servizio svolto.

4. Gli addetti in possesso della qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria, regolarmente nominati ai sensi delle vigenti disposizioni, possono portare l'arma in modo non visibile quando vestono la divisa composta da giubba camicia pantaloni o gonna per il personale femminile.

5. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

6. All'interno degli uffici della Polizia Locale, gli addetti che svolgono lavoro d'ufficio, anche temporaneamente, possono togliere l'arma dalla persona, depositandola in idonea cassaforte o in armadio metallico debitamente chiuso a chiave.

Art. 7

Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale per soccorso, supporto, collegamento o rappresentanza

1. I servizi, espletati fuori dell'ambito territoriale dei Comuni associati per soccorso, in caso di calamità e di disastri, o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di norma senza armi.

2. Il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 8 marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia svolto con armi.

3. Il Sindaco del Comune al quale viene richiesto il servizio comunica al Prefetto di Parma ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

4. Il porto dell'arma è comunque consentito per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 8

Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma è prelevata presso il consegnatario o sub-consegnatario **di cui al successivo art. 11** previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'Art. 5, nel registro previsto all'art. 12 del presente regolamento 5

2. L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario o sub-consegnatario, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Comandante, del Sindaco o del Prefetto di Parma.

Art. 9

Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto al servizio di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:

a) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;

b) Custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica, curarne la manutenzione e la pulizia periodica, avendo cura di smontarla almeno in due parti.

c) Segnalare immediatamente al Comandante-Responsabile di Servizio di appartenenza, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni.

- d) Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi.
- e) Mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo Art. 14.
- f) Fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, all'ufficio locale di P.S. o in mancanza al Comando Carabinieri.
- g) Ogni qual volta l'arma in dotazione viene utilizzata, l'assegnatario dovrà provvedere alla pulizia per il mantenimento in efficienza della stessa.

2. A tal fine dovrà in particolare:

- a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con estranei che tra colleghi;
- b) evitare di tenere l'arma carica con la cartuccia nella camera di scoppio (colpo in canna) sia in servizio che all'interno dei locali;
- c) evitare di abbandonare l'arma all'interno dei locali del Comando, ancorché sorvegliati, ed in particolare su scrivanie od in armadi, stipetti, cassetti ecc.;
- d) evitare di abbandonare l'arma sugli automezzi di servizio, ancorché chiusi a chiave;
- e) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- f) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza;
- g) l'arma dovrà essere custodita presso il proprio domicilio in cassaforte o mobile chiuso a chiave, in modo che non possa essere mai nelle disponibilità di altri, nemmeno dei familiari così come le munizioni.
- h) in alternativa a quanto indicato nell'art. 9 co.2 lett. g) è consentita la custodia presso alloggiamento assegnato al singolo agente all'interno della cassaforte installata negli Uffici di Polizia Locale del Comune di Fontevivo.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituiscono infrazione disciplinare grave, censurabile per iscritto, salvi più severi provvedimenti nei casi di recidiva e salvo che non costituisca reato.

Art. 10

Custodia delle armi

1. Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni, e le munizioni stesse sono custodite in cassaforte corazzata con chiusura blindata, con serratura di sicurezza o a combinazione, e collocata in apposito locale chiuso a chiave, presso l'Ufficio di Polizia.

2. L'autorità di Pubblica Sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della Legge 18.4.1975, n. 110, ed ha la facoltà di eseguire quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabile per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Art. 11

Consegnatario delle armi

1. Il consegnatario delle armi e munizioni, è il Comandante ed in sua assenza il Vice-Comandante.

2. Il Comandante può nominare un sub-consegnatario scegliendolo fra il personale che abbia consolidata esperienza di servizio e capacità professionale, delegandogli alcuni fra i compiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 12

Compiti del Consegnatario delle armi

1. Le chiavi della cassaforte in cui sono custodite le armi e le munizioni non assegnate e di riserva, sono conservate dal consegnatario delle armi che ne risponde.
2. Il consegnatario delle armi è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dall'Autorità di P. S. competente per territorio.
3. I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni, devono essere annotati sul registro.
4. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e di scaricamento, con arma priva di caricatore, devono avvenire in luogo appositamente individuato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni.
5. Il consegnatario predispone controlli giornalieri e periodici sulla tenuta, efficienza e pulizia delle armi alla presenza degli assegnatari.
6. Il consegnatario delle armi e delle munizioni cura inoltre la scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.
7. Il Comandante può disporre ispezioni di controllo, diurne e notturne, come previsto dall'art. 16, comma 3 del D.M. 145/87
8. Il Comandante può provvedere ad ispezioni di controllo senza obbligo di preavviso per la verifica dello stato di manutenzione e pulizia.
9. Dei controlli è lasciata traccia su apposito registro dei controlli presente nel locale dove sono custodite le armi non assegnate e di riserva.
10. E' inoltre fatto divieto di manipolare l'arma e il munitionamento al di fuori delle ipotesi previste dalle vigenti Leggi e dal presente Regolamento

Art. 13

Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti del corpo devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.
2. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.
3. Le munizioni di riserva in dotazione al Servizio di Polizia Locale, sono sostituite ogni sette anni. Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio Artificieri dell'Esercito, anche tramite il Comando Carabinieri di Fontanellato.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art. 14

Addestramento al tiro

1. Gli appartenenti al Servizio, in possesso della qualità di agenti di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano già prestato servizio in un corpo di Polizia dello Stato, e devono superare, ogni anno, almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, coordinato dal Servizio di Polizia Locale, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. A tal fine, il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agenti di P.S., ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale della Provincia di Parma, ai sensi dell'Art. 1 della Legge 28.5.1981, n. 286.
3. È facoltà del Comandante di disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al corpo o per quelli che svolgono particolari servizi o che abbiano dimostrato uno scarso risultato nelle prove di tiro.
4. È facoltà del Comandante formare due o più operatori con comprovata esperienza e particolare attitudine all'uso delle armi da fuoco per lo svolgimento della mansione di Istruttore di Tiro.
5. L'eventuale figura di cui al comma precedente potrà essere impiegata per l'addestramento del personale del Servizio di Polizia Locale.
6. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Parma .
7. Per ogni appartenente al Servizio viene predisposto un apposito "libretto di tiro" come da modello in uso presso le forze di Polizia dello Stato, nel quale vengono registrati:

- a) iscrizione al "Tiro a segno Nazionale";
- b) cicli di addestramento effettuati;
- c) risultati conseguiti.

Art. 15

Porto d'armi per la frequenza al poligono di tiro

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale, purché in possesso del tesserino di riconoscimento e regolarmente comandati ed effettuare le esercitazioni, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione fuori dal territorio di competenza nei soli giorni stabiliti per l'attività di addestramento e solo per il percorso che conduce dalla sede del Comando al poligono e viceversa, come previsto dall'articolo 19 del D.M. 145/1987.
2. Il Prefetto può chiedere la sospensione dei tiri per motivi di ordine pubblico (D.M. 18 agosto 1989, n°341).

Art.16

Accertamenti sanitari

1. Il personale appartenente alla Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza di cui all'art. 5 della legge 65/1986 deve presentare per il porto d'armi la certificazione sanitaria che dimostri il possesso dell'idoneità psico-fisica ai sensi dell'art. 42 T.U.L.P.S.
2. I requisiti richiesti ai sensi dell'art. 42 T.U.L.P.S che dovranno essere dimostrati sono:
 - Requisiti visivi (10/10)
 - Requisiti uditivi;

- Adeguata capacità di deambulazione che consenta il maneggio sicuro dell'arma;
- Assenza di disturbi mentali;

3. Tutti i costi e le tasse relative alle esercitazioni, alle iscrizioni al tiro a segno e alle visite mediche, obbligatorie o comunque disposte dall'Amministrazione, sono a totale carico del bilancio Comunale

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Norme integrative

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nella legge 7 marzo 1986, n. 65, nel D.M. 4 marzo 1987, n. 145, nelle altre leggi e regolamenti generali, nei contratti di lavoro, nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e in ogni altra disposizione vigente in materia.

2. Il presente Regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati, sono trasmessi al Ministero dell'Interno, per il tramite del Commissario di Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n° 65 e dell'articolo 2 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145.

Art. 18

Entrata in vigore

Il presente Regolamento speciale, che sostituisce ed abroga ogni altro regolamento o normativa vigente in materia eventualmente in contrasto con quanto previsto dallo stesso, entra in vigore dalla data di esecutività ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 .